

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 9 APRILE 1959

(9^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica del quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la disciplina dell'apprendistato » (214) (D'iniziativa del senatore De Bosio) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 86, 88, 90
ANGELINI	87, 88, 89
DE BOSIO	88, 90
DI GRAZIA	89
DI PRISCO	87
GOTELLI Angela, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	90
MOLTISANTI, <i>relatore</i>	87, 90
PALUMBO Giuseppina	89
VARALDO	89
ZANE	89

« Attribuzione della 13^a mensilità ai pensionati del Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'I.N.P.S. » (264) (D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	90, 94, 96
ANGELINI, <i>relatore</i>	90, 95
BARBARESCHI	95

FIORE	Pag. 92
GOTELLI Angela, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	92, 95
VARALDO	96

Saluto al ministro Zaccagnini:

PRESIDENTE	86
ZACCAGNINI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	86

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Boccassi, De Bosio, De Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Militerni, Moltisanti, Monaldi, Giuseppina Palumbo, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzi, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bitossi è sostituito dal senatore Vergani.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Zaccagnini e il Sottose-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)9^a SEDUTA (9 aprile 1959)

gretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Angela Gotelli.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Saluto al ministro Zaccagnini

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori, sento il gradito dovere di esprimere il più cordiale benvenuto all'onorevole Zaccagnini, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che — pur non potendo trattenersi a lungo con noi a causa di altri impegni precedenti, in particolare perchè impegnato in una seduta del C.N.E.L. — non ha, tuttavia, voluto lasciarsi sfuggire la occasione offerta da questa prima nostra riunione dopo le ferie pasquali, per portare personalmente il suo saluto alla 10^a Commissione del Senato.

Col più sincero benvenuto noi gli rivolgiamo anche l'augurio che il lavoro al quale si è sobbarcato sia coronato dal migliore successo.

ZACCAGNINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* La molteplicità dei miei impegni non mi ha fatto dimenticare il dovere di venire a porgere il mio deferente saluto alla 10^a Commissione del Senato, sulla cui collaborazione conto veramente molto, per lo studio, l'esame e la soluzione dei numerosi problemi che interessano il mio Ministero.

La lunga pratica acquisita, quale membro della Commissione del lavoro della Camera dei deputati, mi permette di affermare che — sia pure nel rispetto delle singole impostazioni politiche — è sempre possibile superare le posizioni pregiudiziali ed arrivare a soluzioni costruttive nell'interesse del Paese e specialmente a vantaggio delle classi più umili e modeste.

Ecco perchè esprimo, con animo veramente sincero, l'augurio di una fattiva collaborazione, alla quale mi presterò ben volentieri, intervenendo tutte le volte che mi sarà possibile alle riunioni di questa Commissione,

e comunque seguendo sempre con la massima attenzione il lavoro che qui sarà svolto, attraverso la mia egregia collaboratrice, l'onorevole Angela Gotelli.

Sono convinto che l'attività legislativa, nella quale si affrontano nuovi problemi e si indicano nuove soluzioni, sia fondamentale per i compiti assegnati al mio Ministero, e sono quindi lieto dell'occasione che mi permette di rendere omaggio all'alta funzione parlamentare e di porgere a lei, signor Presidente, e a tutta la Commissione il mio deferente saluto.

PRESIDENTE. Nel ringraziare l'onorevole Ministro di queste parole, che apprezziamo in tutto il loro valore, possiamo senz'altro assicurargli che anche in tutti noi è presente il desiderio della più fattiva collaborazione.

Questa mattina, purtroppo, come già dissi, l'onorevole Ministro non potrà trattenersi ulteriormente, a causa dei suoi impegni; ma è superfluo aggiungere che saremo molto lieti di vederlo tra noi il più spesso possibile, in quanto la sua autorevole parola ci sarà di utilissimo ausilio nello svolgimento del nostro lavoro.

(Il Ministro si allontana dall'Aula).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore De Bosio: « Modifica del quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la disciplina dell'apprendistato » (214)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la disciplina dell'apprendistato », d'iniziativa del senatore De Bosio.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il comma quarto dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, viene sostituito dal seguente:

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)9^a SEDUTA (9 aprile 1959)

« È in ogni caso vietato il lavoro tra le ore 22 e le ore 6, salvo le disposizioni delle vigenti leggi in materia di panificazione e di quelle che vi fanno riferimento, limitatamente agli apprendisti di sesso maschile di età non inferiore ai 16 anni ».

M O L T I S A N T I, *relatore*. La modifica, proposta dal collega senatore De Bosio, del quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la disciplina dell'apprendistato, mira a colmare una lacuna e ad eliminare un'incongruenza.

La legge che disciplina l'orario di lavoro per la panificazione prevede che questa possa avere inizio alle ore 4 per tutti gli operai senza distinzione di età.

La legge n. 653 del 24 aprile 1934 e l'altra n. 1630 del 7 dicembre 1951, interpretativa dell'articolo 13 della prima, tutt'e due miranti a tutelare il lavoro delle donne e dei fanciulli, nello stabilire per essi l'orario di riposo dalle ore 22 alle ore 5, fanno salve le norme dettate con la legge n. 105 del 1908 che disciplina l'orario per la lavorazione del pane. Ma vi è di più: con la Convenzione numero 6 adottata alla Conferenza internazionale del lavoro fu data facoltà di stabilire l'orario di riposo, per i minorenni addetti alla panificazione, dalle ore 21 alle ore 4 anziché dalle ore 22 alle ore 5.

Tutto ciò, evidentemente, è stato fatto per consentire ai giovani che aspirano a conseguire la qualifica di panettiere di partecipare, sin dall'inizio, al ciclo della lavorazione, al fine di apprendere tutte le nozioni indispensabili per diventare operai perfetti.

Le leggi da me richiamate non prevedono la figura dell'apprendista panettiere, cosicché, mentre il prestatore d'opera dell'età di 14 anni in tale settore produttivo può iniziare il lavoro alle ore 4, purché abbia la qualifica di operaio o garzone, l'apprendista non può fare altrettanto, pur avendo l'età minima di 16 anni, specialmente richiesta dal contratto collettivo sull'apprendistato.

È per eliminare tale incongruenza che il senatore De Bosio ha presentato il disegno di legge che è al nostro esame, al quale, sono certo, non mancherà l'approvazione degli onorevoli colleghi.

D I P R I S C O. Noi siamo contrari a questo disegno di legge, anzitutto per considerazioni di carattere generale. Il problema dell'orario notturno è infatti importantissimo, e noi purtroppo vediamo che, nonostante il controllo dell'Ispettorato del lavoro, sono continue le violazioni commesse dalle aziende, soprattutto alle disposizioni che regolano le prestazioni dei giovani lavoratori.

I panifici si giustificano dicendo che, se iniziano e fanno iniziare il lavoro prima dell'orario stabilito, ciò accade perché essi debbono trovarsi in grado di produrre in tempo il pane fresco per gli operai che si avviano al lavoro prima degli altri.

Ma è evidente che il disegno di legge in esame va posto in relazione alla questione di principio, per noi fondamentale, che riguarda la possibilità o meno di far lavorare i giovani e i ragazzi nelle ore notturne: e tutto quanto viene a toccare una questione di tale importanza dev'essere da noi considerato con la massima cautela.

Ora, poiché il disegno di legge in discussione viene in sostanza ad aggravare uno stato di fatto, che dovrebbe invece essere migliorato, noi siamo contrari alla sua approvazione, tanto più che in questo senso si sono espresse le organizzazioni interessate.

A N G E L I N I. Un provvedimento identico a quello in esame era stato presentato nel corso della precedente legislatura dal senatore Grava. Già allora manifestai al collega Grava le mie perplessità, e lo pregai di non insistere perché il disegno di legge fosse discusso dalla nostra Commissione; e in realtà, anche per l'anticipato scioglimento del Senato, il provvedimento non fu mai posto all'ordine del giorno.

Ora il progetto di legge è stato ripresentato dal senatore De Bosio, ma io continuo ad essere contrario alla sua approvazione e aggiungo che le argomentazioni portate a sostegno nella relazione non sono, a mio avviso, affatto convincenti.

Ad esempio, si fa riferimento alla legge 22 marzo 1908, n. 105, per quanto riguarda l'ora in cui deve incominciare la panificazione, e cioè le 4 antimeridiane. Ma quando venne emanata quella legge, i forni funzio-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)9^a SEDUTA (9 aprile 1959)

navano a legna, e quindi occorre del tempo per riscaldarli.

Provegno da una famiglia di contadini nella quale il pane si faceva in casa, e ricordo benissimo che occorre delle ore, prima che il forno a legna fosse portato al calore necessario per la cottura.

Oggi le cose sono molto cambiate: i forni non vanno più a legna, perchè anche il settore della panificazione si è adeguato al progresso industriale, con l'adozione dei forni elettrici. Inoltre, ricordiamoci che la maggior parte dei panifici fanno l'orario continuato per ventiquatt'ore. Nella mia provincia, per esempio, l'Ispettorato del lavoro ha accertato che, nonostante i richiami e le contravvenzioni, se non la metà almeno un numero molto considerevole di forni lavorano notte e giorno.

Non so se voi abbiate mai lavorato di notte: io, nelle ferrovie dello Stato, ho lavorato di notte per anni; e vi posso assicurare che il lavoro notturno è veramente massacrante. Non è affatto vero che ci si faccia l'abitudine: allora non avevo nè 14 nè 16 anni, ma parecchi di più, e tuttavia ogni nuovo turno di notte era per me disagevole e faticoso come il primo. Per esperienza diretta, posso affermare che neanche dopo trent'anni ci si abitua al lavoro notturno. La notte è fatta per dormire. Perciò, se davvero vogliamo la protezione delle donne e dei fanciulli, dobbiamo anche ammettere che è assurdo legiferare in modo che un ragazzo di 14 anni si alzi circa alle 3 di notte per essere al lavoro alle 4 ...

D E B O S I O . Nel provvedimento si parla di apprendisti di età non inferiore ai 16 anni!

A N G E L I N I . Io parlo di « giovani », e se gli apprendisti panettieri non possono avere un'età inferiore ai 16 anni, nella stessa relazione è detto però che il prestatore d'opera, operaio o garzone, di 14 anni, può iniziare il lavoro alle ore 4, il che significa, come ho detto, che deve alzarsi alle ore 3 circa.

Perciò, ripeto, come è concepibile che noi — fautori di una legislazione in difesa del-

la donna e del fanciullo — possiamo ammettere che i nostri figli, o i figli di gente come noi, si alzino ad ore impossibili, per esigenze che in realtà non sono più tali?

Infatti, a parte la questione dei forni elettrici, alla quale ho già accennato, non è esatto che, se un apprendista non si presenta al lavoro alle 4, non possa seguire tutte le fasi della lavorazione: perchè a fare il pane si comincia non solo alle 4, ma le « fornate » si rinnovano più volte nei turni di lavorazione. Inoltre il lievito per il pane delle 4 si fa la sera innanzi, e quindi l'apprendista può benissimo prendere parte a questa fase della lavorazione anche senza andare al forno alle 4 del mattino. Anzi, io sarei favorevole a prescrivere che l'inizio della lavorazione abbia luogo alle 6 invece che alle 4, e a ragion veduta. Nella mia provincia, ad esempio, il settore della panificazione è molto importante, tanto che il prodotto viene inviato a Bologna, Milano, Genova e in altre città ...

P R E S I D E N T E . Questo si chiama far propaganda al pane di Lucca!

A N G E L I N I . Il prodotto è buono e quindi viene ricercato.

Comunque, dicevo, data l'importanza della loro attività, i panifici già più volte si sono rivolti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e tuttora fanno pressioni, per ottenere di poter effettuare la lavorazione a ciclo continuo, invocando una disposizione, che per altro non ho potuto accertare, secondo la quale sarebbe possibile l'adozione del cosiddetto « turno in terza », che appunto permette l'impiego completo delle 24 ore con turni alternati.

Della questione si potrà riparlare se e quando verrà, da parte del Ministero del lavoro, un disegno di legge per consentire il ciclo completo.

Ma nelle condizioni presenti — torno qui alla mia proposta — si potrebbe benissimo limitare la lavorazione a due cicli di otto ore, dalle 6 alle 22. E credo che, anche così, chi volesse il pane fresco la mattina — io non sono tra questi — lo troverebbe ugualmente.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)9^a SEDUTA (9 aprile 1959)

Concludendo, e per tutte le ragioni esposte, non posso che esprimere parere contrario all'approvazione del disegno di legge in esame.

PALUMBO GIUSEPPINA. Sono pienamente d'accordo sull'opportunità di respingere il provvedimento, anche perchè la esperienza dimostra come le vigenti norme sulla protezione dell'apprendistato siano continuamente violate. E col progetto di legge che stiamo discutendo, dette infrazioni verrebbero, per così dire, codificate, dandosi un incentivo a sempre maggiori violazioni.

VARALDO. Comprendo molto bene, e naturalmente apprezzo, le ragioni per le quali si vuole evitare che i giovani vadano troppo presto al lavoro. Ma vorrei chiedere se è esatto quanto è esposto nella relazione, cioè che se il giovane è classificato non apprendista, ma operaio o garzone, allora può iniziare il lavoro alle 4.

In caso affermativo è chiaro che noi, non approvando le norme proposte dal senatore De Bosio, verremmo praticamente ad impedire a molti giovani di fare gli apprendisti, e quindi a precludere loro la possibilità di lavorare, mentre altri giovani, di età ancora inferiore, continuerebbero sempre, come operai o garzoni, ad iniziare il lavoro alle 4.

Insomma, non vorrei che respingendo il disegno di legge col lodevole proposito di proteggere gli apprendisti, si pervenisse invece al risultato contrario, cioè a metterli in condizione di non poter fruire di miglioramenti e benefici appositamente studiati per loro.

DI GRAZIA. Non sono favorevole al provvedimento, per ragioni di carattere igienico-profilattico.

L'età dai 14 ai 16 anni è il periodo più delicato della crescita; ed uno squilibrio nell'attività fisiologica dell'organismo, che si determini in questo periodo, comporta poi conseguenze che si ripercuotono gravemente anche nell'età adulta.

Sono quindi assolutamente dell'avviso che nessun giovane — nè come operaio, nè come

apprendista — debba iniziare l'attività lavorativa al mattino troppo presto.

ZANE. Mi è parso di riscontrare una discordanza tra quanto è stato detto dal relatore, a sostegno della tesi presentata dal senatore De Bosio, e quanto è stato detto dal senatore Angelini.

Il relatore, tra gli argomenti posti in evidenza a favore dell'accoglimento del disegno di legge, mette in luce la posizione nella quale si troverebbe l'apprendista che, non potendo partecipare sin dall'inizio all'attività lavorativa del forno, non sarebbe presente in tutto il ciclo della panificazione, per cui l'addestramento risulterebbe, per così dire, monco. Il senatore Angelini ha sostenuto una tesi diametralmente opposta, affermando che oggi l'apprendista avrebbe modo ugualmente, anche senza essere presente all'apertura del forno, di seguire tutto il ciclo della panificazione.

Ora, mi pare che qui siano in discussione elementi di natura tecnica, e vorrei sapere se le cose stiano effettivamente nel modo prospettato dal relatore oppure in quello prospettato dal senatore Angelini.

Vedo che si è ormai delineata, da una parte, una posizione ben definita per la reiezione del disegno di legge; d'altra parte vi è anche una certa perplessità, manifestata per altri motivi dal senatore Varaldo. Io direi che, prima di respingere il disegno di legge, si potrebbe lasciar trascorrere un po' di tempo, che consenta di approfondire gli aspetti tecnici della questione.

ANGELINI. Vorrei aggiungere che assistere al ciclo produttivo dall'inizio alla fine significa essere presenti da quando si comincia a fare il lievito a quando si toglie il pane dal forno. Ora, se attualmente le leggi prescrivono che il lavoro si svolga dalle ore 4 alle ore 22, ciò significa che in questo tempo non viene fatta soltanto una fornata di pane, poichè è chiaro che non si cava fuori dal forno alle 22 il pane che si è messo a cuocere alle 4 del mattino. Durante queste diciotto ore di lavoro, si fanno più fornate di pane; un panificio che facesse

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

9ª SEDUTA (9 aprile 1959)

soltanto una fornata al giorno potrebbe chiudere subito i battenti. Si fanno dunque diverse fornate, ed ogni volta che se ne fa una, s'inizia un nuovo ciclo produttivo.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha una sola proposta da fare: qualora il disegno di legge sia approvato, il Ministero chiede che si stabilisca come limite minimo per gli apprendisti (di sesso maschile) l'età di diciott'anni. In caso diverso il Ministero sarebbe contrario.

DE BOSIO. Di fronte a questa proposta del Governo, chiedo alla cortesia della Commissione di voler soprassedere dal prendere qualsiasi deliberazione. Domando quindi un rinvio, sia per esaminare la questione dal punto di vista tecnico, sia per approfondire la proposta governativa, che mi pare opportuna.

MOLTISANTI, *relatore*. Mi associo alla richiesta del senatore De Bosio.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Attribuzione della 13ª mensilità ai pensionati del Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'I.N.P.S. » (264)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Attribuzione della 13ª mensilità ai pensionati del Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'I.N.P.S. ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Tutte le pensioni liquidate a carico del Fondo speciale per gli addetti ai pubblici

servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono maggiorate, a decorrere dal 1958, di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

La Commissione finanze e tesoro ci ha fatto pervenire il seguente parere: « Occorre accertare se il Fondo speciale di cui al disegno di legge può far fronte al nuovo onere proposto. Se sì, la Commissione non avrebbe motivo di opporsi al disegno di legge. Ma se, come probabile, si dovesse ricorrere ad integrazione, allora ogni decisione e parere dovrebbe sospendersi fino a che non si preveda quale sia l'onere da coprirsi e con quali mezzi. Allo stato degli atti, quindi, appare necessaria una ulteriore istruzione della pratica ».

ANGELINI, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame fa riferimento, soprattutto, all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, che fu discussa dalla nostra Commissione in sede referente e quindi fu portata all'esame dell'Assemblea nella seduta dell'11 novembre 1952, relatore il senatore Barbareschi. La legge era già stata approvata dalla Camera dei deputati, e fu portata all'Assemblea del Senato con un emendamento non sostanziale, presentato, se non erro, dalla stessa Commissione. Il relatore, senatore Barbareschi, rinunciò a parlare, il Governo rinunciò parimenti a parlare rimettendosi alla relazione scritta della Commissione. Quando all'articolo 8 fu presentato un emendamento dal senatore Venditti, dalla senatrice Palumbo qui presente e da altri, vi fu una breve discussione, dopo di che l'emendamento, peraltro marginale ai nostri effetti, fu approvato; gli altri articoli furono tutti approvati senza discussione; si ebbero semplicemente alcune dichiarazioni di voto.

Ora io debbo, per debito di coscienza, richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che questo disegno di legge fu approvato l'11 novembre 1952, cioè dopo che già il Senato, nel febbraio del medesimo anno 1952, aveva approvato il nuovo siste-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)9^a SEDUTA (9 aprile 1959)

ma di liquidazione delle pensioni per tutti gli assicurati della Previdenza sociale, approvando anche la concessione della tredicesima mensilità, mentre nella citata legge n. 4435 non si parla di tredicesima mensilità. Perchè questo?

Debbo rendere noto alla Commissione che la legge n. 4435 non è che la traduzione legislativa di un accordo sindacale, con lievi modificazioni. Era quindi pacifico che gli autoferrotranvieri rinunciavano a riscuotere la loro pensione in tredici mensilità. Non rinunciavano però alla tredicesima mensilità, nella sostanza; la tredicesima mensilità, infatti, è suddivisa fra le dodici mensilità che si corrispondono. Come e perchè?

Occorre anzitutto rilevare che il sistema di liquidazione delle pensioni agli autoferrotranvieri non ha nulla a che vedere con quello previsto per i pensionati della Previdenza sociale, per i quali, come sapete, la pensione si determina in base all'ammontare dei contributi accreditati. Nel caso degli autoferrotranvieri la pensione si determina in modo del tutto diverso, in base all'articolo 2 della legge n. 4435: si somma la retribuzione degli ultimi dodici mesi in cui il lavoratore è stato in servizio, compresa la tredicesima mensilità. Si sommano, cioè, tredici mesi di stipendio o di paga, a seconda che si tratti di impiegati o di operai, comprese le indennità di contingenza e di carovita e le competenze accessorie, che per gli addetti ai servizi di trasporto in concessione sono molto notevoli (una volta arrivavano anche al 60-70 per cento della retribuzione, mentre ora sono state modificate perchè la precedente situazione portava turbamenti nella liquidazione delle pensioni). Stabilita in tal modo la retribuzione reale, si considerano tanti quarantesimi di questa somma quanti sono gli anni di servizio. Ammesso, ad esempio, che un dipendente arrivi ad una retribuzione complessiva di 800.000 lire, cifra che per gli autoferrotranvieri è piuttosto modesta, un quarantesimo è 20.000 lire; posto che costui abbia un servizio di 40 anni — ciò che per gli autoferrotranvieri, specialmente quelli addetti ai trasporti in concessione, è normale —, gli verrebbe liquidata una pen-

sione di 800.000 lire, una pensione cioè uguale allo stipendio.

Vi è tuttavia una limitazione, prevista dall'articolo 7 della legge n. 4435, in forza del quale la pensione non può in alcun caso superare i nove decimi dello stipendio. Nel caso da me portato come esempio, quindi, la pensione annua si ridurrebbe a 720.000 lire.

Ora, se noi accettassimo la proposta del senatore Fiore così com'è, molti pensionati, ai quali vorremmo dare la tredicesima mensilità, non guadagnerebbero nulla per l'ostacolo rappresentato dall'articolo 7 che ho citato. Occorrerebbe allora modificare tale articolo.

Inoltre, come ho dimostrato prima, i pensionati autoferrotranvieri, anche se non percepiscono la tredicesima mensilità, in sostanza percepiscono una somma, divisa in dodici mesi, che comprende anche la tredicesima mensilità; se noi approvassimo il disegno di legge così com'è, a parte ciò che ho fatto poc'anzi rilevare, concederemmo a questi pensionati un'altra mensilità aggiunta (per così dire, un'altra tredicesima) il che penso non sarebbe opportuno, rispetto a quello che si fa per altre categorie.

Inoltre, se le mie informazioni non sono sbagliate, posso affermare che le organizzazioni sindacali sono in trattativa col Ministero non per questa, ma per un'altra questione, poichè dai benefici previsti dalla legge n. 4435 sono esclusi coloro che andarono in pensione prima del febbraio 1945. Ed il Ministero e la Previdenza sociale hanno ritenuto così assurdo escludere da un beneficio, di cui godono tutti gli altri, questi pensionati andati in pensione prima del 1945, che già corrispondono loro ogni anno una somma che è uguale alla tredicesima mensilità. Queste sono informazioni che ho assunte affrettatamente, dal momento che credevo di non discutere oggi questo disegno di legge: come ripeto, possono anche essere imprecise; credo però che non siano del tutto errate.

Potrei aggiungere altre considerazioni: mi sembra però, dato il parere della Commissione finanze e tesoro, che non si possa, almeno oggi, giungere ad una deliberazione.

Tengo a dichiarare che, in linea di principio, penso che la tredicesima mensilità dovrebbe essere corrisposta a tutte le categorie; credo però che questo non si possa fare adottando, senza modificazioni, il metodo proposto in questo disegno di legge. Occorre rivedere altre posizioni, altre questioni, oltre a quelle già accennate.

Mi è stato detto che il Fondo speciale per le pensioni di questa categoria è molto spremuto; bisognerebbe anzitutto fare un accertamento sulla consistenza del Fondo, quindi eventualmente arrivare anche alla modificazione dell'articolo 17 della legge n. 4435, per determinare la ripartizione del maggior onere cui si andrebbe incontro.

Ma occorre tener presente un altro dato. Se non erro, il conteggio della tredicesima mensilità per determinare la base della pensione si fa soltanto per questa categoria; non si fa, ad esempio, per gli impiegati dello Stato. Così pure, non vi è nessuna analogia, quanto al sistema di computo, fra queste pensioni e quelle dell'I.N.P.S.

Del resto è un fatto che, mentre nello aprile del 1952, nell'approvare la legge per i pensionati della Previdenza sociale, si stabilivano dei minimi che erano di 3.500 e 5.000 lire mensili, per questa categoria si è stabilito un minimo di 10.000 lire, quindi un minimo molto superiore.

Concludendo, dichiaro nuovamente di essere favorevole, in linea di principio, alla concessione della tredicesima mensilità, ma affermo che occorre esaminare accuratamente i sistemi previdenziali degli addetti ai trasporti in concessione, che assumono svariate forme. Prego quindi il senatore Fiore di voler rivedere il testo del suo disegno di legge, poichè col testo attuale, a mio avviso, non è possibile raggiungere lo scopo.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I mezzi per far fronte ai nuovi oneri del Fondo, allo stato attuale, non ci sono assolutamente.

Come giustamente ha osservato il relatore, l'ammontare della pensione annua, anche se corrisposto in dodici quote mensili,

già comprende la tredicesima, essendo commisurato alla retribuzione globale annua percepita dall'iscritto, comprensiva della tredicesima mensilità; ne segue che una eventuale ulteriore concessione allo stesso titolo comporterebbe un doppio beneficio e risulterebbe, inoltre, in contrasto con le stesse norme in vigore per la particolare previdenza di cui trattasi, norme che limitano l'importo della pensione ai nove decimi della retribuzione pensionabile nei casi di massima anzianità di servizio. Il Ministero è consapevole, tuttavia, dell'opportunità di soddisfare l'aspirazione degli interessati a poter disporre di una doppia mensilità nel mese di dicembre, cioè all'inizio della stagione invernale. Si fa però presente che è allo studio una riforma del trattamento di pensione di questa categoria, e che in tale sede sarà adottato il sistema di pagamento delle pensioni in tredici mensilità, come è previsto nel progetto di legge all'uopo già predisposto dal Ministero.

Come ripeto, la ragione più grave, in base alla quale il Ministero è sfavorevole al disegno di legge, è che, allo stato attuale, il Fondo non è in grado di far fronte ai nuovi oneri che sorgerebbero dall'approvazione del disegno di legge stesso.

FI O R E. Mi riferisco alle parole del rappresentante del Governo, per far rilevare che la questione della tredicesima mensilità e della perequazione delle vecchie pensioni degli autoferrotranvieri si trascina da oltre quattro anni. E da oltre quattro anni il Ministero del lavoro ci comunicava di mese in mese che stava elaborando un disegno di legge, che avrebbe portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali e che poi sarebbe stato sottoposto al Consiglio dei Ministri. Finalmente, nell'ottobre scorso, il Ministero del lavoro inviò alle organizzazioni sindacali uno schema di disegno di legge, ma tale schema è stato respinto da tutte le organizzazioni sindacali, tanto dalla C.G.I.L. quanto dalla C.I.S.L. ed anche dai datori di lavoro e dalle aziende. Nello schema si affrontava anche la questione della tredicesima mensilità, ma si risolveva

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)9^a SEDUTA (9 aprile 1959)

stabilendo che la pensione annua, anziché in dodici, fosse divisa in tredici mensilità. Io facevo osservare che in tal modo si poteva dare anche la quattordicesima o la quindicesima mensilità: bastava continuare a dividere! Le organizzazioni sindacali hanno pregato il Ministero di convocarle, per discutere soprattutto la questione della perequazione. Queste istanze sono state avanzate da parecchi mesi; capisco che c'è stata la crisi, ma il fatto è che fino a questo momento non abbiamo potuto far procedere queste discussioni.

Il presente disegno di legge è stato presentato appunto perchè i pensionati autoferrotranvieri sono l'unica categoria che non fruisce della tredicesima mensilità. È evidente che, per coloro che sono andati in pensione anteriormente al 1° febbraio 1945, il diritto alla tredicesima non si discute, perchè le loro pensioni sono calcolate senza tener conto della tredicesima quota di retribuzioni.

Devo precisare poi che la mensilità *una tantum* a questi pensionati è stata erogata una volta sola. L'equivoco è in certa misura legittimo, perchè, mentre il primo anno si è data una mensilità agli autoferrotranvieri andati in pensione prima del 1945, il secondo anno, poichè c'era lo scatto della scala mobile in base all'articolo 20 della legge n. 4435 per il 1947, scatto che raggiungeva l'otto per cento, allora questo otto per cento si è commisurato in una mensilità e si è dato a tutti alla fine dell'anno; ma si riferiva allo scatto della scala mobile per l'articolo 20 e non aveva nulla a che vedere con la tredicesima, anche se è stato dato in occasione delle feste natalizie.

Si è detto, ed è strano che l'abbia detto il senatore Angelini, che gli autoferrotranvieri percepiscono già attualmente, in sostanza, la tredicesima mensilità. È questa la vecchia tesi delle aziende e dell'Istituto della previdenza sociale, quindi mi rendo conto che il Governo debba sostenerla; ma non mi rendo conto che la sostenga il senatore Angelini.

Che cosa è la tredicesima? Cosa si dà a tutti i lavoratori quando sono in attività di servizio? Si dà lo stipendio e, alla fine del-

l'anno, si dà una tredicesima mensilità. Per quanto riguarda gli autoferrotranvieri, si versano i contributi su tredici mensilità, e si versano su tredici mensilità anche i contributi al Fondo adeguamento pensioni; quando si determina la pensione della Previdenza sociale, si determina su tutti i contributi versati, anche sulla quota di contributi relativa alla tredicesima mensilità, ed anche questa aliquota viene moltiplicata per il coefficiente stabilito dalla legge. Ora è chiaro che il metodo di calcolo della pensione non conta agli effetti della determinazione della tredicesima mensilità.

Ma c'è di più: per i gasisti, si calcola l'ammontare globale dello stipendio annuo, compresa la tredicesima mensilità, e in base a questo ammontare si determina la pensione; la pensione viene poi maggiorata dell'importo di una mensilità, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie. La tredicesima mensilità, quindi, è cosa a parte.

Allora, si potrebbe dire per tutte le categorie che la tredicesima mensilità è compresa nella pensione, e che la pensione è stabilita sulla retribuzione annua globale, compresa la tredicesima quota.

È chiaro che sarebbe illegale non conteggiare la tredicesima mensilità di stipendio nella determinazione della base pensionabile, perchè sulla tredicesima si pagano tutti i contributi; gli autoferrotranvieri pagano il 19,40 per cento complessivo per il Fondo di previdenza, e questo 19,40 per cento si versa anche sulla tredicesima. È evidente perciò che il calcolo della pensione deve essere effettuato sulla retribuzione globale. Nè gioca il limite dei nove decimi; i nove decimi riguardano la pensione, non la tredicesima mensilità. È logico che la pensione mensile di uno statale, determinata sui nove decimi dello stipendio, non escluda che il pensionato possa avere anche la tredicesima mensilità. È chiaro, quindi, che anche per gli autoferrotranvieri l'articolo sul limite massimo dei nove decimi si riferisce alla pensione mensile, non alla tredicesima; perciò mi pare che questa difficoltà non possa essere avanzata.

Il problema principale è di sapere se manchino veramente i mezzi per far fronte all'onere della 13^a mensilità. Vediamo che cosa risulta dall'ultimo bilancio della Previdenza sociale che è in nostro possesso. Per quanto riguarda il Fondo di previdenza degli autoferrotranvieri, troviamo, al 31 dicembre 1956, una differenza fra entrate ed uscite pari a lire 1.160.063.369; vi è poi un avanzo di lire 993.810.424 per il Fondo di integrazione. In complesso, l'avanzo di gestione ammonta a lire 2.153.873.793.

Quanto costerebbe la tredicesima mensilità? In base a questi dati che si riferiscono al 31 dicembre 1956, si dovrebbe prevedere all'incirca una nuova spesa di 670 milioni. Se abbiamo un avanzo di gestione di più di due miliardi, abbiamo la possibilità di pagare quella cifra. Ma c'è di più: il gettito contributivo dal 1956 al 1958 è aumentato fortemente, perchè nel frattempo si sono avuti due aumenti di retribuzione, uno dell'otto per cento per il personale delle autolinee, e uno del quattro per cento per quello delle tranvie e ferrovie. Naturalmente questi aumenti nella retribuzione si ripercuotono anche sul gettito contributivo.

So quello che mi si dice: il Fondo presenta un *deficit*, perchè le aziende non pagano. Questa è la situazione: ma pensi il Governo a far pagare le aziende! Nel 1956 le aziende dovevano pagare più di undici miliardi al Fondo per contributi previdenziali, e si tratta di aziende i cui bilanci, come sapete, sono integrati dallo Stato. Il Ministero dei trasporti ha cercato di diminuire il *deficit*, e una parte delle erogazioni che dovevano essere versate per sistemare i bilanci delle aziende è stata versata al Fondo, ma anche con ciò il *deficit* non è stato colmato.

Abbiamo fatto osservare che quando i contributi non vengono pagati da un artigiano si procede a pignoramento; ci hanno detto che non si possono pignorare le attrezzature delle imprese di trasporto. Ma è evidente che questo aspetto a noi non deve e non può interessare. L'Istituto della previdenza sociale stesso dice, fra l'altro, nella sua relazione, che « la situazione presenta carattere di gravità, date le cospicue somme

non versate dalle aziende nonostante la fattiva azione dell'Istituto per il recupero delle somme stesse ». Escogiti allora il potere esecutivo un mezzo per far pagare le aziende; ma il fatto che esse non paghino non deve portare la conseguenza che i lavoratori rinuncino a quanto spetta loro di diritto. Sarebbe cosa grave se stabilissimo un simile principio: se fosse applicato al settore dell'industria privata, i lavoratori non avrebbero più nè assistenza nè previdenza se l'azienda non paga i contributi!

Noi potremo discutere con la Commissione finanze e tesoro. I soldi però ci sono, e non comprendiamo perchè a questa categoria si debba negare la tredicesima mensilità.

Il parere della Commissione finanze e tesoro è condizionato ad un accertamento: se non ci sono i soldi non si può pagare. Ma noi sosteniamo che i soldi ci sono: perchè debbono andare a copertura di chi non paga?

La legge n. 4435 non prevede la tredicesima mensilità per questa categoria, è vero; ma occorrerebbe che i colleghi fossero a conoscenza delle trattative che intervennero allora e delle condizioni in cui si svolsero. Si dovette rinunciare a molte richieste, per avere almeno ciò che poi si ottenne. Non può quindi essere questo un argomento valido. Si ricordi che in prosieguo di tempo, i pensionati degli enti locali, quelli dello Stato, tutte le categorie hanno avuto la tredicesima mensilità; non comprendiamo perchè si debba negare a questa grande categoria, che tanto ha lottato.

P R E S I D E N T E . Per l'economia della discussione, mi sembra che dovremmo tener presente che non possiamo ora esaurire l'argomento, sia perchè la Commissione finanze e tesoro ha espresso un parere che comporta, quanto meno, un rinvio della decisione, sia perchè le stesse conclusioni del relatore mi pare comportino un approfondimento del problema.

Mi permetterei quindi di proporre, accogliendo anche l'invito che ci viene dal presentatore del disegno di legge, che il problema sia riesaminato dal Governo, con la

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)9^a SEDUTA (9 aprile 1959)

convocazione delle parti interessate, il più sollecitamente possibile.

A N G E L I N I , *relatore*. Se s'incontrassero ostacoli per la convocazione di una riunione in sede ministeriale, sarei disposto, come relatore, a studiare una soluzione anche direttamente.

Ho dichiarato, e lo ripeto, che sono favorevole, in linea di principio, alla concessione della tredicesima mensilità. Ho soltanto fatto delle osservazioni, che mi sembrano sostanziali: accettando il disegno di legge così com'è, verremmo a ribadire una disparità di trattamento tra coloro che sono andati in pensione, rispettivamente, prima e dopo il 1° febbraio 1945. Ora, coloro che sono andati in pensione prima del 1945 oggi saranno tutti certamente al di sopra dei settant'anni; e credo che ai vecchi si debba andare incontro con la massima larghezza possibile.

Altra questione preoccupante è quella del limite massimo di nove decimi; occorre studiarla, altrimenti la concessione della tredicesima mensilità potrebbe risolversi in una irrisione.

P R E S I D E N T E . Invitiamo allora l'onorevole Sottosegretario Gotelli a rendersi interprete, presso il Ministro, del desiderio che la nostra Commissione esprime, affinché in sede ministeriale sia ripreso quanto prima l'esame delle questioni connesse col trattamento di pensione di questa categoria.

G O T E L L I A N G E L A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto volentieri questo invito.

B A R B A R E S C H I . Debbo fare una breve dichiarazione, anche se il tema meriterebbe un lungo discorso; già nella relazione che stesi per conto della Commissione nel 1952, feci presente che il trattamento che veniva approvato con la legge n. 4435 non era pienamente giusto e soddisfacente.

Gli autoferrotranvieri hanno nella loro storia un episodio di questo genere: nel 1913, quando fu estesa ai tranvieri la legge

che precedentemente esisteva soltanto per le ferrovie secondarie, i giovani rinunciarono ad un periodo di loro anzianità per poter dare la pensione immediata ai vecchi che erano ancora in servizio e non avrebbero goduto della pensione perché non avevano versato contributi.

Con la nostra deliberazione del 1952 abbiamo creato una sperequazione di questo genere: un conduttore, con pari anzianità di uno che vada in pensione oggi, il quale fece trenta, quaranta anni di servizio prima del 1945, in condizioni assai più difficili e più gravi di quelle di oggi (perché allora, ad esempio, non esistevano i freni ad aria compressa ed era solo attraverso un certo sforzo fisico che era possibile fermare le vetture), percepisce meno della metà della pensione che percepiscono oggi i tranvieri con pari anzianità. Questa considerazione io feci allora nella mia relazione, e subito fu detto: provvederemo a sistemare queste situazioni. Gli anni sono passati, e i vecchi tranvieri sono rimasti in una posizione che è diversa da quella di tutti gli altri lavoratori, perché lo Stato ha saputo fare una certa perequazione per i suoi pensionati, mentre noi non abbiamo saputo farla per questa categoria.

Ora, io sono completamente d'accordo che il Ministero del lavoro si faccia promotore di una sollecita convocazione, affinché la situazione sia riveduta, e dichiaro che sono favorevole alla concessione della tredicesima mensilità anche a tutti i pensionati autoferrotranvieri; ma vorrei, per un senso di giustizia, che non si dimenticassero quei vecchi che sono nelle condizioni peggiori e che ormai possono avere pochi anni di vita davanti a loro, poiché si tratta di gente che è andata in pensione prima del 1945. E sarà bene tener presente che vi è una diversità di trattamento anche tra coloro che sono andati in pensione, rispettivamente, prima e dopo il 1950; ci sono, insomma, tre categorie fra questi pensionati.

È stato accennato al fatto, veramente doloroso e deplorabile, delle aziende che non pagano i contributi. Si tratta anche, qualche volta, di aziende municipalizzate, che dovrebbero dare il buon esempio; ed ascen-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

9ª SEDUTA (9 aprile 1959)

dono a miliardi le somme che esse debbono pagare. Credo che in parte la Previdenza sociale abbia cercato di sistemare questa situazione attraverso il pagamento di interessi sulle somme dovute, ma tutti voi mi insegnate che non è con questi palliativi che si risolvono tali problemi.

Il Fondo degli autoferrotranvieri ha certamente capienza sufficiente per consentire questi giusti provvedimenti; il problema è di far pagare coloro che non vogliono pagare.

V A R A L D O . Vorrei fare un'osservazione in relazione a quanto ha detto il senatore Fiore. Io credo che per i pensionati degli enti locali si faccia la divisione in tredici quote di quella che è la complessiva pensione annuale.

Per quanto riguarda la situazione del Fondo, sono d'accordo anch'io che non si può considerare passivo un Fondo che ha dei crediti, perchè i crediti bisogna esigerli. Però vorrei osservare che molte volte questi Fondi si trovano temporaneamente in una situazione florida, perchè non si è ancora creato l'assestamento fra contribuzioni e pensioni. Anche per l'I.N.P.S. il Fondo di integrazione ha dimostrato una certa larghezza per alcuni anni, e ora sta esaurendosi. Quando esamineremo, quindi, la situazione del Fondo, dovremo vederla anche

nella sua dinamica attraverso il tempo; può essere che si sia già raggiunta quella situazione, ma può darsi che ancora l'equilibrio non sia stato conseguito.

Sono anche d'accordo col senatore Barbareschi: ammesso che in questo Fondo ci sia capienza, prima di tutto pensiamo a quelle perequazioni che sembrano più giuste e necessarie. Se, dopo aver compiuto questo debito di giustizia, troveremo ancora dei fondi a disposizione, allora potremo discutere la questione della tredicesima mensilità.

Non dobbiamo dimenticare che, nel settore previdenziale, quando si stabiliscono misure di contributi, questo si fa secondo un piano prestabilito; e non si può poi, improvvisamente, aumentare gli oneri, se non si aumentano proporzionalmente i contributi. Vi è sempre motivo di preoccupazione, quando si turbano certi equilibri che erano stati fissati in base a dei calcoli.

P R E S I D E N T E . Non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari